

## ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.**

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: [info@bancacrs.it](mailto:info@bancacrs.it) sito internet: [WWW.BANCACRS.IT](http://WWW.BANCACRS.IT)

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al [Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi](#) e al [Fondo Nazionale di Garanzia](#)

Capitale sociale e riserve al **31/12/2011** euro **23.982.400** ed euro **37.646.561**

### CHE COS'E' L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti,, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;  
la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

#### INTERESSI DEBITORI

**Tasso debitore annuo massimo nominale fisso**  
per utilizzi nei limiti del fido concesso

5,8000 %

per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	5,8000 %
<b>Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso</b>	
per utilizzi nei limiti del fido concesso	5,9274 %
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	5,9274 %
<b>Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato</b>	
per utilizzi nei limiti del fido concesso	STD SALVO BUON FINE (parametro) +0,0000 punti (spread). Il tasso di interesse è variato con decorrenza ---- sulla base dell'andamento del parametro riferito a ---- Il valore del STD SALVO BUON FINE (parametro) viene rilevato da ---- ---- Il tasso applicato non può mai essere inferiore al %
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	STD SALVO BUON FINE (parametro) +0,0000 punti (spread) Il tasso di interesse è variato con decorrenza ---- sulla base dell'andamento del parametro riferito a ---- Il valore del STD SALVO BUON FINE (parametro) viene rilevato da ---- ----
<b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>	3 punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora
<b>Capitalizzazione</b>	Gli interessi sono liquidati con periodicità Trimestrale D/A e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).
<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>IMPORTI IN EURO</b>
spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.)	0,00
rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione (1))	0,75
spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00
spese per copia documentazione	15,00
spese attività gestione controllo sconfinamento	0,00
rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
Comm. onnicomprensiva su fidi > Euro 2.000	0,50%; max Euro 2.000 trimestrali
<b>COMMISSIONI</b>	
Commissione onnicomprensiva ( negli esempi sotto riportati anche Commissione per la messa a disposizione dei fondi) calcolata sull'importo dell'affidamento concesso nel trimestre.	max 0,50% con un minimo di euro 0,00 e un massimo di euro 2.000,00
<b>ALTRI ONERI</b>	
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente

(1) per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.  
Per quanto concerne le informazioni circa le commissioni di incasso si rinvia ai fogli informativi relativi al servizio di incasso portafoglio elettronico e cartaceo.

#### **TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)**

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.  
E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.  
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$TAEG = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

<b>Esempio 1</b> contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi ( <b>Commissione onnicomprensiva</b> )	Accordato: <b>1.500,00</b> euro	Tasso debitore nominale annuo: <b>5,8000%</b>	Interessi, su base trimestrale: <b>21,75</b> euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi ( <b>Commissione onnicomprensiva</b> ): <b>0,00%</b> dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi ( <b>Commissione onnicomprensiva</b> ), su base trimestrale: <b>0,00</b> euro
	Utilizzato: <b>1.500,00</b> euro per tutta la durata	Spese collegate alla erogazione del credito: <b>0,00</b> euro <i>una tantum</i>	Spese, su base trimestrale: <b>0,00</b> euro
		Altre spese: <b>0,00</b> euro, su base annua	<b>TAEG = 5,93%</b>
<b>Esempio 2</b> contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi ( <b>Commissione onnicomprensiva</b> )	Accordato: <b>1.500,00</b> euro	Tasso debitore nominale annuo: <b>5,8000 %</b>	Interessi, su base annua: <b>87,00</b> euro
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi ( <b>Commissione onnicomprensiva</b> ): <b>0,00%</b> dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi ( <b>Commissione onnicomprensiva</b> ), su base annua: <b>0,00</b> euro
	Utilizzato: <b>1.500,00</b> euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: <b>0,00</b> euro <i>una tantum</i>	Spese, su base annua: <b>0,00</b> euro
		Altre spese: <b>0,00</b> euro, su base annua	<b>TAEG = 5,72 %</b>

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "anticipi e sconti" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet della banca [WWW.BANCACRS.IT](http://WWW.BANCACRS.IT).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di **uno** giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogamente facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

## Tempi massimi per la chiusura del rapporto:

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro **30** giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ([Fontana Dot.ssa Francesca \(tel 0172-203265\) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it](mailto:Fontana.Dot.ssa.Francesca(tel.0172-203265)@P.zza.del.Popolo.15.Savigliano.reclami@bancacrs.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice deve rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- altro organismo abilitato alla mediazione e riconosciuto dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, previamente concordato con la banca stessa.

## LEGENDA

<b>Commissione onnicomprensiva</b> (negli esempi sopra riportati anche Commissione per la Messa a Disposizione dei Fondi)	Commissione onnicomprensiva prevista nel caso in cui al cliente sia concesso un fido, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
<b>commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione applicata in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.
<b>Giorni banca</b>	giorni ulteriori rispetto alla scadenza fattuale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
<b>Istruttoria</b>	analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
<b>Numeri dare</b>	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
<b>Periodicità di capitalizzazione degli interessi</b>	periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
<b>Tasso di interesse debitore</b>	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
<b>Tasso di interesse di mora</b>	ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.

<b>Tasso di interesse nominale</b>	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di interesse effettivo</b>	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
<b>Valuta</b>	Data di inizio di decorrenza degli interessi.